

REGIONE TOSCANA

Avviso pubblico

Misure a sostegno delle attività economiche inerenti all’organizzazione e alla gestione per lo spettacolo e dei lavoratori del comparto a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19

in attuazione dell’Art. 14 della Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16

INDICE

- 1 FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**
- 2 DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità specifici**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità generali**
 - 2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità**
- 3 TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO**
 - 3.1 Tipologia ed entità del contributo**
 - 3.2 Cumulo**
- 4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Soggetto gestore**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Dichiarazioni obbligatorie in sede di domanda**
- 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio**
 - 5.4 Cause d'inammissibilità**
 - 5.5 Concessione del contributo**
 - 5.6 Controlli successivi alla presentazione delle domande**
- 6 MODALITA' DI EROGAZIONE**
 - 6.1 Contributi**

7	DECADENZA E PROCEDURA DI REVOCA
7.1	Decadenza del contributo e revoca totale
7.2	Procedura di revoca e recupero del contributo
8	DISPOSIZIONI FINALI
8.1	Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/679/2016
8.2	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
8.3	Disposizioni finali

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Premesso che la valorizzazione del sistema culturale regionale più in generale e di quello dello spettacolo in particolare, rientra tra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana, con l'Art. 14 della Legge regionale n. 16 del 7 giugno 2022, è stata prevista l'attivazione di specifiche misure di sostegno delle attività economiche inerenti l'ambito dello spettacolo e dei lavoratori del comparto, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In coerenza con tali premesse, l'intervento oggetto del presente avviso pubblico è finalizzato a sostenere le attività economiche inerenti l'organizzazione e la gestione per lo spettacolo e i lavoratori del comparto, che hanno subito danni a seguito dell'epidemia da COVID-19 e che con il perdurare della stessa, ai fini di prevenzione della diffusione del contagio, hanno subito un protrarsi dell'interruzione delle attività, provocando notevoli riduzioni di introiti sia per le imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro (riconosciute e non riconosciute), le istituzioni, gli enti del terzo settore, operanti nei settori dello spettacolo, sia per i gestori privati di sale cinematografiche, sia per i lavoratori del comparto.

L'intervento è attivato ed attuato ai sensi del sopracitato Art. 14 della Legge regionale n. 16 del 7 giugno 2022 e nel rispetto della normativa europea che disciplina gli aiuti di Stato e di quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta regionale n. 939 dell'8/08/2022 che, ai sensi del comma 4 del già richiamato Art. 14, ha impartito gli indirizzi per l'emanazione del presente Avviso pubblico e l'individuazione delle modalità di presentazione delle domande e di svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle misure di sostegno.

1.2 Dotazione finanziaria

Con i decreti-legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, e n. 73 del 25 maggio 2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23

luglio 2021, sono state messe a disposizione della Regione Toscana risorse per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19. In particolare, l'articolo 27 del d.l. 41/2021 ha stabilito l'ammontare delle risorse spettanti alle Regioni.

Per l'attivazione di specifiche misure di sostegno in favore dei soggetti esercenti le attività economiche inerenti all'organizzazione e alla gestione degli spettacoli e I lavoratori del comparto che abbiano subito una perdita rilevante del proprio reddito o entrate a seguito dell'emergenza sanitaria da epidemia COVID-19, l'Art. 14 della Legge regionale n. 16 del 7 giugno 2022, prevede una dotazione finanziaria pari a complessivi 2.500.000,00 per l'annualità 2022, da assegnare in forma di contributi a fondo perduto.

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità specifici

Possono presentare domanda di contributo i soggetti rientranti nelle tipologie di beneficiari di cui alle successive lettere a), b) e c) in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti indicati per ciascuna tipologia.

a) Le imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute, le istituzioni, gli enti del terzo settore attivi nei settori dello spettacolo dal vivo, in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- 1) avere sede operativa in uno dei Comuni della Toscana;
- 2) risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;
- 3) risultare iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (se soggetti ad obbligo di iscrizione);
- 4) aver subito nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, una perdita pari ad almeno il 30 per cento del proprio fatturato ovvero delle entrate derivanti dalla propria attività (per i soggetti in possesso di partita IVA il dato si desume dal quadro VE della Dichiarazione IVA per gli anni 2019 e 2020; per i soggetti che non presentano Dichiarazione IVA, tra cui rientra chi è in regime forfettario o di vantaggio e gli occasionali, il dato si desume dal quadro RL della Dichiarazione dei redditi);
- 5) non aver ricevuto il contributo ordinario per il triennio 2018-2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 30 aprile 1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo);

b) I gestori privati di sale cinematografiche in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- 1) essere gestori di una sala cinematografica localizzata in uno dei Comuni della Toscana e, se iscritto in CCIAA o in possesso di partita IVA, svolgere un'attività economica identificata dal codice Ateco (2007) 59.14.00 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE;

- 2) risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;
- 3) avere sede operativa in Toscana;
- 4) svolgere un'attività cinematografica di natura professionale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
- 5) aver subito nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, una perdita delle entrate pari ad almeno il 30 per cento rispetto al valore dato dalla somma del fatturato e dei finanziamenti pubblici di competenza dell'anno (per i soggetti in possesso di partita IVA il dato si desume dal quadro VE della Dichiarazione IVA per gli anni 2019 e 2020; per i soggetti che non presentano Dichiarazione IVA, tra cui rientra chi è in regime forfettario o di vantaggio e gli occasionali, il dato si desume dal quadro RL della Dichiarazione dei redditi);
- 6) avere un numero di schermi non superiore a sette;

c) I lavoratori dello spettacolo -in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- 1) essere iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o alla gestione separata;
- 2) aver operato sul territorio regionale negli anni 2019 e 2020 presso soggetti di cui al paragrafo 2.1, lettere a) e b), del presente avviso;
- 3) avere la propria residenza da almeno tre anni in uno dei Comuni della Toscana;
- 4) avere un reddito riferito all'anno 2019 fino a un massimo di 50.000 euro;
- 5) avere subito una perdita del proprio reddito nell'anno 2020, pari ad almeno il 30 per cento, rispetto al 2019 (per i soggetti in possesso di partita IVA il dato si desume dal quadro VE della Dichiarazione IVA per gli anni 2019 e 2020; per i soggetti che non presentano Dichiarazione IVA, tra cui rientra chi è in regime forfettario o di vantaggio e gli occasionali, il dato si desume dal quadro RL della Dichiarazione dei redditi);
- 6) avere, negli anni 2018 e 2019, un numero medio di giornate lavorative, come risultanti da versamenti contributivi al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, pari ad almeno sette giorni;
- 7) non essere percettori di redditi derivanti da pensione o da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad eccezione dei contratti disciplinati dal Capo II, Sezione II, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e vengono attestati dal soggetto che presenta istanza tramite dichiarazione semplice o autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente Avviso o nei modelli allegati allo stesso.

2.2 Requisiti di ammissibilità generali

I richiedenti di cui alle **tipologie a) e b) del paragrafo 2.1**, oltre ai requisiti indicati allo stesso paragrafo 2.1, -devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità generali, comuni ad entrambe le tipologie:

- 1 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto¹ (DURC);
- 2 non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (per i soggetti che non hanno l'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura il requisito non dovrà essere verificato);
- 3 non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per: a) mancata realizzazione del progetto; b) mancanza o venir meno dei requisiti previsti dall'Avviso oppure irregolarità non sanabile della documentazione prodotta; c) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017); d) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22; e) adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'~~articolo~~ 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'articolo 25, comma 3; f) rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000; g) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017); h) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 bis) della L.R. 71/2017); i) revoca parziale dell'agevolazione (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento.
- 4 ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001²:

¹ Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

² D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione³;
- b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
- 5 non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana) e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁴:
- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): • associazione per delinquere; • associazione per delinquere di stampo mafioso; • traffico illecito di rifiuti; • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; • corruzione; • peculato; • frode, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale; • terrorismo; • riciclaggio; • sfruttamento del lavoro minorile;
 - b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia: • di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.lgs. n. 74/2000); • ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
 - c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato): • omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001); • reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.; • gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008); • reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); • reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
 - d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale

³ Art. 9, comma 2, lettera c), D.lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁴ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per i requisiti di cui al punto 9, lett. a), b), c), e d), il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o la depenalizzazione;

- 6 rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;
- 7 non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagnia societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione. Il requisito relativo al divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, co. 3 Legge n. 55/1990, non risulta applicabile ai liberi professionisti (in quanto presupposto di applicazione della norma è l'esistenza di un contratto societario);
- 8 non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
 - omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
 - omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).
- 9 essere impresa attiva; per i liberi professionisti e per i soggetti che non hanno obbligo di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura "essere in attività" già al momento della presentazione della domanda (il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all'Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini iva);
- 10 rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione dell'Avviso e/o secondo la normativa sul de minimis.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e vengono attestati dal soggetto che presenta istanza tramite dichiarazione semplice o autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente Avviso o nei modelli allegati allo stesso (ad eccezione del requisito di cui al punto 1, che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica).

I richiedenti di cui alla tipologia c) del paragrafo 2.1, oltre ai requisiti indicati allo stesso paragrafo 2.1, -devono alla data di presentazione della domanda:

5 BIS) non aver riportato nei cinque anni precedenti - secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ - condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- (a) associazione per delinquere di stampo mafioso;
- (b) associazione per delinquere;
- (c) corruzione;
- (d) peculato;
- (e) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le eventuali condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o la depenalizzazione.

I requisiti del presente paragrafo 2.2 sono autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente Avviso.

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 saranno effettuate:

- verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui:

- ➔ al paragrafo 2.1 requisiti specifici:
 - per i destinatari/beneficiari di cui alla lettera a) punti 1) 2), 3) e 5);
 - per i destinatari/beneficiari di cui alla lettera b) punti 1) 2), 3) e 4);
 - per i destinatari/beneficiari di cui alla lettera c) punti 1) e 6);
- ➔ al paragrafo 2.2 requisiti generali:
 - per i destinatari/beneficiari di cui alle lettere a) e b) punti 1), 2), 3), 9) e 10);

- verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione, come precisato al successivo paragrafo 5.6, del possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità di cui:

- ➔ al paragrafo 2.1 requisiti specifici:
 - per i destinatari/beneficiari di cui alla lettera a) punto 4);
 - per i destinatari/beneficiari di cui alla lettera b) punti 5) e 6);
 - per i destinatari/beneficiari di cui alla lettera c) punti 2), 3), 4), 5) e 7);
- ➔ al paragrafo 2.2 requisiti generali:
 - per i destinatari/beneficiari di cui alla lettere a) e b) punti 4), 5), 6), 7) e 8);
 - per i destinatari/beneficiari di cui alla lettera c) punto 5 BIS).

3. TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

3.1 Tipologia e quantificazione del contributo

Gli aiuti nell'ambito del presente avviso, saranno concessi in forma di contributi a fondo perduto, ripartendo l'ammontare complessivo delle risorse, pari ad euro 2.500.000,00, ~~fino al loro esaurimento, fra i richiedenti ammessi al contributo stesso in esito all'istruttoria finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2, fino a un massimo di:~~

- euro 6.000,00 per i destinatari/beneficiari di cui alla lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1;
- euro 3.000,00 per i destinatari/beneficiari di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 2.1.

Qualora l'importo totale dei contributi concedibili sia superiore alla dotazione finanziaria prevista dal presente avviso, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente su tutti i beneficiari collocati in graduatoria, fino all'occorrenza massima della dotazione finanziaria prevista dalla misura e del massimale previsto per ciascuna tipologia di soggetto destinatario.

L'importo massimo del singolo contributo non potrà in ogni caso superare l'entità della perdita subita dal singolo soggetto istante nell'annualità 2020 rispetto all'annualità 2019, tenuto anche conto di eventuali altri aiuti ricevuti per la stessa finalità, a livello sia nazionale sia regionale, nelle annualità 2020, 2021, 2022.

Nel caso in cui il totale dei contributi da assegnare, tenuto conto dei massimali sopra indicati, produca un avanzo, il competente ufficio della Giunta regionale tramite il soggetto gestore di cui al successivo paragrafo 4.1, provvede al ricalcolo dell'entità dei contributi in deroga agli stessi massimali, pur nel rispetto comunque:

- delle proporzioni previste fra gli importi massimi assegnabili alle diverse categorie di soggetti indicati alla lettere a), b) e c) del paragrafo 2.1;
- dell'entità della perdita subita dal singolo soggetto beneficiario nell'annualità 2020 rispetto all'annualità 2019, tenuto anche conto di eventuali altri aiuti ricevuti per la stessa finalità a livello sia nazionale sia regionale nelle annualità 2020, 2021, 2022.

3.2 Cumulo

I contributi di cui al presente avviso sono:

- soggetti alla disciplina degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ove concessi ai beneficiari di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1 ;
- cumulabili con altri contributi economici concessi, su iniziativa della Regione Toscana o del Governo nazionale o di altri soggetti titolati, aventi la medesima finalità di contrastare gli effetti della pandemia ancora in corso sulle categorie del precedente paragrafo 2.1.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Per la gestione del presente Avviso, ai sensi della LR 28/2008 come integrata con LR 67/2020, è stata individuata Sviluppo Toscana Spa per le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento, secondo quanto stabilito nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA di cui alla DGR n. 669 del 13/06/2022 "L.R. 28/2008. Primo aggiornamento del Piano di Attività 2022 di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con DGR n. 371/2022", con specifico riferimento all'attività n. 38 "Bando ristori nell'ambito spettacolo".

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CIE al sistema informativo, a partire dalle **ore 09:00 del 12/09/2022** e termina alle **ore 16:00 del 30/09/2022**.

La domanda consiste nella compilazione di un formulario online e si formalizza al momento della chiusura della compilazione mediante apposito pulsante. La domanda non necessita di essere firmata digitalmente.

La domanda **deve** essere presentata esclusivamente dal diretto interessato per le tipologie di soggetti di cui alla lettera c) del paragrafo 2.1 o da un legale rappresentante per le tipologie di soggetti di cui alla lettere a) e b) del paragrafo 2.1.

La domanda di contributo si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.

La domanda di contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul

sistema informatico <https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristorispettacolo/>

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda non presentata dal diretto interessato o da persona non titolata alla rappresentanza, la domanda non corredata delle informazioni, dichiarazioni e documentazioni richieste.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati all'Avviso sono i seguenti:

- per assistenza sull'Avviso e sui contenuti della domanda:
ristorispettacolo@sviluppo.toscana.it
- per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale:
supportoristorispettacolo@sviluppo.toscana.it

4.3 Dichiarazioni obbligatorie in sede di domanda

La domanda di contributo è il documento, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione e comprensivo di tutte le sezioni presenti on-line. Ai fini dell'istruttoria fanno fede i dati inseriti in domanda e presenti sul sistema informatico.

a) Per le imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute, le istituzioni, gli enti del terzo settore attivi nei settori dello spettacolo dal vivo, la domanda di contributo contiene, in relazione ai requisiti previsti dai paragrafi 2.1 e 2.2 del presente Avviso:

- le seguenti dichiarazioni semplici:

- 1) dichiarazione di sede operativa in uno dei Comuni della Toscana;
- 2) dichiarazione di formale costituzione alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;
- 3) dichiarazione di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (se soggetti ad obbligo di iscrizione);
- 4) non aver ricevuto il contributo ordinario per il triennio 2018-2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 30 aprile 1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo);
- 5) dichiarazione di assenza di procedure fallimentari;

- le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000:

- 6) dichiarazione di aver subito nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, una perdita pari ad almeno il 30 per cento del proprio fatturato ovvero delle entrate derivanti dalla propria attività;
- 7) dichiarazione relativa al fatturato ovvero alle entrate dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (1° periodo) e dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (2° periodo);
- 8) dichiarazione relativa ad eventuali ulteriori aiuti ricevuti per la stessa finalità a livello sia nazionale sia regionale nelle annualità 2020, 2021, 2022;
- 9) dichiarazione di assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;

- 10) dichiarazione degli illeciti amministrativi ai sensi del D.lgs. 231/2001, art. 9;
- 11) dichiarazione dei precedenti penali;
- 12) dichiarazione del rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e all'assenza di atti sospensivi e interdittivi;
- 13) dichiarazione dei carichi pendenti;
- 14) dichiarazione di cumulo.

b) Per i gestori privati di sale cinematografiche, la domanda di contributo contiene, in relazione ai requisiti previsti dai paragrafi 2.1 e 2.2 del presente Avviso:

- le seguenti dichiarazioni semplici:

- 1) dichiarazione che la sala cinematografica è localizzate in uno dei Comuni della Toscana;
- 2) dichiarazione che il soggetto gestore risulta formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o che, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, può essere documentata una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;
- 3) dichiarazione che il soggetto gestore ha sede operativa in Toscana;
- 4) dichiarazione che il soggetto gestore svolge un'attività cinematografica di natura professionale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
- 5) dichiarazione di assenza di procedure fallimentari;

- le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000:

- 6) dichiarazione che il soggetto gestore ha subito nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, una perdita rilevante delle entrate pari ad almeno il 30 per cento rispetto al valore dato dalla somma del fatturato e dei finanziamenti pubblici di competenza dell'anno;
- 7) dichiarazione relativa al fatturato ovvero alle entrate dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (1° periodo) e dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020(2° periodo)
- 8) dichiarazione che la sala cinematografica ha un numero di schermi non superiore a sette;
- 9) dichiarazione di assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
- 10) dichiarazione degli illeciti amministrativi ai sensi del D.lgs. 231/2001, art. 9;
- 11) dichiarazione dei precedenti penali;
- 12) dichiarazione del rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e all'assenza di atti sospensivi e interdittivi;
- 13) dichiarazione dei carichi pendenti;
- 14) dichiarazione di cumulo;
- 15) dichiarazione relativa ad eventuali ulteriori aiuti ricevuti per la stessa finalità a livello sia nazionale sia regionale nelle annualità 2020, 2021, 2022.

c) Per i lavoratori dello spettacolo, la domanda di contributo contiene, in relazione ai requisiti previsti dai paragrafi 2.1 e 2.2 del presente Avviso:

- le seguenti dichiarazioni semplici:

- 1) dichiarazione di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o alla gestione separata;
- 2) dichiarazione di avere, negli anni 2018 e 2019, un numero medio di giornate lavorative, come

risultanti da versamenti contributivi Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, pari ad almeno sette giorni;

- le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000:

- 3) dichiarazione di aver operato sul territorio regionale negli anni 2019 e 2020 presso soggetti di cui al paragrafo 2.1, lettere a) e b), del presente avviso;
- 4) dichiarazione di residenza da almeno tre anni in Toscana;
- 5) dichiarazione che il reddito personale riferito all'anno 2019 risulta essere entro un massimo di 50.000 euro;
- 6) dichiarazione di avere subito una perdita del proprio reddito nell'anno 2020, pari ad almeno il 30 per cento, rispetto al 2019;
- 7) dichiarazione relativa al fatturato ovvero alle entrate dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (1° periodo) e dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (2° periodo);
- 8) dichiarazione relativa ad eventuali ulteriori aiuti ricevuti per la stessa finalità a livello sia nazionale sia regionale nelle annualità 2020, 2021, 2022;
- 9) dichiarazione di non essere percettori di redditi derivanti da pensione o da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad eccezione dei contratti disciplinati dal Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
- 10) dichiarazione dei precedenti penali.

4.3.1 Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

Per i liberi professionisti, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 lettera c), dovrà essere allegata copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale.

Per i soggetti di cui alle tipologie a) e b), in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 lettere a) e b), laddove gli stessi non siano obbligati all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, dovrà essere allegato:

- atto costitutivo/statuto;
- copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale.

Sviluppo Toscana S.p.A. si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla domanda presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.

Prima di effettuare la presentazione definitiva della domanda si consiglia di prendere visione dell'anteprima della stessa, poiché una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di effettuare alcuna modifica, né ripresentare un'altra domanda per lo stesso soggetto. In caso di **errore materiale** commesso nella compilazione della stessa, è ammessa, entro i termini previsti al precedente paragrafo 4.2, la possibilità di rinunciare all'istanza che si trovi nello stato di "domanda presentata". Solo a seguito dell'esecuzione della procedura di rinuncia sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, sarà possibile presentare una nuova domanda per il medesimo codice fiscale.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per lo sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni della Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale soggetto gestore.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4);

- **concessione del contributo** (v. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità. Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4).

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite nel paragrafo 4.2 dell'Avviso;
- la completezza della domanda stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del presente Avviso;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai paragrafi 2.1 e 2.2 dell'Avviso, verificati come indicato al paragrafo 2.3 dell'Avviso stesso.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste da Sviluppo Toscana S.p.A. è fissato in 10 gg. dal ricevimento delle richieste stesse.

I termini del procedimento possono in ogni caso essere sospesi una sola volta, per un periodo non superiore ai 30 giorni (ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 241/1990 e sue ss.mm.ii).

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, nei paragrafi 4.2 e 4.3;
- la completezza della domanda stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del presente Avviso;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai paragrafi 2.1 e 2.2 del presente Avviso.

Si specifica che, nel caso in cui le dichiarazioni obbligatorie corrispondenti ai requisiti di ammissibilità non vengano rilasciate e la documentazione indicata come obbligatoria non venga allegata, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

5.5 Concessione del contributo

L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura della finestra temporale di raccolta delle domande e si conclude entro i 30 giorni successivi con la pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, oltre che sul sito di Regione Toscana e sul BURT, del decreto di approvazione della graduatoria adottata da Sviluppo Toscana SpA. In caso di non ammissione, ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con indicazione della motivazione dell'esito negativo, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria.

Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo.

Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana del Decreto di approvazione della graduatoria, ovvero dal ricevimento della comunicazione di non ammissione in caso di rigetto della domanda

5.6 Controlli successivi alla presentazione delle domande

Entro 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, l'Amministrazione regionale (tramite il soggetto gestore) avvia i controlli sui requisiti di ammissibilità autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, a pena di decadenza. In particolare, i controlli verranno attuati su un campione rappresentativo, individuato in relazione ai requisiti autodichiarati, nella percentuale stabilita con DGR n. 1058 del 01/10/2001.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE

6.1 Erogazione dei contributi

La domanda di contributo vale come istanza di erogazione del contributo eventualmente spettante. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, i contributi sono **corrisposti** da Sviluppo Toscana SpA in unica soluzione, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e indicato nella domanda.

Qualora i controlli a campione di cui al paragrafo 2.3 siano stati avviati ma non ancora conclusi, l'erogazione sarà assoggettata a clausola risolutiva espressa dell'esito negativo dei controlli stessi: nel caso in cui da detti controlli emergesse la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti, si procederà alla revoca di cui al successivo paragrafo 7 ed al recupero di quanto illegittimamente percepito dal beneficiario.

Con riferimento al requisito del c.d. "caporalato" l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autocertificazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro.

7. DECADENZA E PROCEDURA DI REVOCÀ

7.1 Decadenza del contributo e revoca totale

Costituisce causa di decadenza e conseguente **revoca totale** del contributo concesso l'esito negativo dei controlli ai sensi del DPR 445/2000 avviati, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale dell'agevolazione:

- mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l'irregolarità non sanabile

della documentazione prodotta;

- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione della graduatoria sul sito di Sviluppo Toscana;
- esito negativo dei controlli svolti successivamente alla presentazione della domanda;
- adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle fattispecie di cui alla Decisione di G.R. n.4 del 25/10/2016 (contrastò del fenomeno cd Caporalato) intervenuti prima dell'erogazione del saldo.

7.2 Procedura di revoca e recupero del contributo

Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui al paragrafo 7.1, l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale, procedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate.

Il competente ufficio regionale comunica al soggetto beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, de corrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Il competente ufficio regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, il competente ufficio regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento stesso. In caso contrario, adotta il provvedimento di revoca del contributo e di recupero delle risorse erogate, unitamente agli interessi maturati al tasso legale. Gli interessi decorrono dalla data di erogazione del contributo.

Successivamente, sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Giunta regionale tramite gli uffici preposti provvederà alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19.12.2011 (Regolamento di attuazione della L.R. n. 66 del 6.08.2001 – Ordinamento contabile della Regione Toscana) e ss.mm.ii.

7.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana del Decreto di approvazione della graduatoria è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale, tenuto conto anche di quanto disposto con DGR 1243/2020.

7.4 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal presente Avviso;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Avviso, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente Avviso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici,

telematici e manuali;

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana - Giunta Regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email: urp_dpo@regione.toscana.it).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per lo sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

- Soggetto Gestore (Sviluppo Toscana SPA) nella persona del Direttore Generale prottempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze – viale Matteotti n. 60 cap 50132 Città Firenze.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

8.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per lo sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni: Dott. Leonardo Massimo Brogelli.

Il diritto di accesso² viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per lo sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1040 del 02.10.2017, reperibile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/diritto-di-accesso-a-dati-e-documenti>

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: ristorispettacolo@sviluppo.toscana.it

8.3 Disposizioni finali

Ai fini del presente Avviso, tutte le comunicazioni ai soggetti beneficiari verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal fine, i soggetti partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC, inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Giunta regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda dovranno essere effettuate tramite PEC, all'indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it.

9. Obblighi di pubblicazione

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente Avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni con L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus e le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a euro 10.000,00 non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

² Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.